

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 15 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Alla società ricorrente era stato concesso dall'intermediario convenuto un fido sbf di euro 30.000,00 garantito da una fideiussione personale di euro 50.000,00. Su richiesta della cliente nel dicembre 2008 il conto aperto viene frazionato in tre conti separati.

Il 27 marzo 2009, essendo in scadenza il fido l'intermediario ha chiesto di potere avere copia del bilancio dell'impresa e, il 30 marzo 2009 comunica alla cliente il mancato rinnovo del fido che avviene il 6 giugno 2009.

Il 10 giugno 2009 viene inviata alla società una lettera di sollecito dalla quale risulta una esposizione complessiva di euro 30.321,80 sul C/C e di euro 7.166,99 relativa al mutuo chirografario concesso il 28 maggio 2008.

Il 29 settembre 2009 viene accordato un piano di rientro riferito ad una esposizione di euro 32.682,00 oltre interessi, ma la ricorrente non rispetta l'accordo.

La società cerca di risolvere la controversia con l'intermediario avvalendosi dell'aiuto di un legale e, all'esito negativo, propone – in data 19/11/2009 - formale reclamo con il quale chiede di ricevere tutta la documentazione che elenca in una lettera del 26 ottobre 2009, nonché un conteggio chiaro ed analitico del debito globalmente maturato e maturando, al fine di *“poter formulare un concreto piano di rientro transattivo”*. Lamenta inoltre la segnalazione effettuata alla Centrale Rischi, precisando che il reclamo vale anche come messa in mora ex art. 1206 c.c.

Il 31 dicembre 2009 la ricorrente invia una lettera alla banca con la quale contesta l'estratto conto fino al 30 settembre 2009, e il 25 gennaio 2010 dopo aver presentato



ricorso all'ABF la società ha contestato l'estratto conto del 31.12.2009 ed in particolare l'aumento degli interessi e l'addebito dell'indennità di sconfinamento, allegando la risposta della banca ad una precedente segnalazione, la quale dichiarava di non poter aderire alla richiesta quanto la materia del contendere non era espressamente citata né quantificata.

Con ricorso del 21.12.2009 la società riepiloga i fatti sopra riportati e chiede di accertare:

- 1) la mancanza di trasparenza della banca in relazione al recesso;
- 2) l'esistenza di errori di scrittura e calcolo;
- 3) l'assenza dei presupposti per la segnalazione alla Centrale Rischi.

Con mail del 19 febbraio 2010 l'intermediario ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni con le quali in via preliminare osservava che le asserzioni della ricorrente sono del tutto generiche e non determinate né quantificate. In riferimento alle singole contestazioni ha fornito le seguenti precisazioni:

- 1) la banca, in data 17 marzo 2009, aveva comunicato alla cliente, alla quale aveva erogato un fido di 30.000 euro, che detto fido era in scadenza e ne sollecitava il rientro onde evitare la segnalazione dello sconfinamento alla Centrale Rischi. Poiché la cliente non era rientrata, la banca aveva effettuato la segnalazione.
- 2) a seguito di trattative la banca aveva aderito ad un piano di rientro formulato con lettera del 29 settembre 2009 con alcune precisazioni sulla portata dell'accordo, ma il piano veniva disatteso dalla cliente.
- 3) in ordine alle comunicazioni e documentazione inviate al cliente la banca ha prodotto copia delle note con le quali aveva comunicato alla ricorrente che la documentazione richiesta risultava già consegnata e che copia di essa poteva essere ritirata *brevi manu* presso la propria filiale.
- 4) ha ribadito la genericità, indeterminatezza e scarsa intelligibilità degli elementi in contestazione ed ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inaccoglibile.

DIRITTO

I motivi sui quali si fonda il ricorso non sono accoglibili.

La contestazione di errori di scritturazione e calcolo degli interessi, nonché una asserita "decadenza" per interessi nonché giorni valuta, commissioni, addebiti in conto di importi non anticipati e incassi non accreditati, è rimasta priva di riscontri e di elementi probatori, per cui non può esserne valutata l'accoglibilità.

La contestazione del dovere di correttezza e buona fede, della comunicazione di informazioni inesatte e della mancanza di comunicazione del cambiamento della procedura di estratto conto a scalare, è assolutamente vaga e generica per cui in non può formare oggetto di valutazione da parte di questo collegio.

Lo stesso discorso vale per la asserita violazione da parte dell'intermediario del codice di comportamento imposto dal T.U.B.

In particolare, la segnalazione del cliente alla Centrale Rischi è stata corretta e doverosa in considerazione della esposizione del ricorrente per una somma superiore a 30.000 euro e per un periodo superiore a 90 giorni.

Infine, la contestazione dell'estratto conto del 31.12.2009 riguarda: documentazione mancante; aumenti di interessi; indennità di sconfinamento senza preavviso. Ma anche queste lagnanze sono state fatte dal ricorrente senza avere indicato specificamente su quali elementi di fatto o documentali si fondino i rilievi mossi all'estratto conto, così che ha reso impossibile un controllo da parte di questo Collegio.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 451 del 27 maggio 2010

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO